

**Statuto della società**  
**"GAL GARDAVALSABBIA Società consortile a responsabilità**  
**limitata".**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Art. 1) E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile nella forma di responsabilità limitata con la denominazione

**"GAL GARDAVALSABBIA Società consortile a responsabilità**  
**limitata".**

Art. 2) La sede sociale è situata nel Comune di **Salò (BS)**.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:

- a. progettare e realizzare progetti o piani integrati di sviluppo, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale;
- b. promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c. animare e promuovere lo sviluppo rurale e di aree svantaggiate mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli,

artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

e. effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;

f. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;

g. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

h. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

i. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

j. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani, con particolare riferimento alle aree svantaggiate;

k. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

l. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

m. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo;

n. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

o. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili

- finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- p. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- q. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- r. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto dall'attività della Società;
- s. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste da Decreto legislativo 385/93, può compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell' oggetto sociale; essa, può inoltre, assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, ma ai soli fini di meglio perseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi le medesime finalità.

Art. 4) La società avrà durata sino al trentuno 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 33.400,00 (trentatremilaquattrocento/00) ed è suddiviso, ai sensi di legge, in quote del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci verranno eseguiti con esclusione del diritto di opzione previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui la società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovrà essere effettuata in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n° 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 6) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art.7) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 8) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Art.9) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività consortile.

Il Consiglio di Amministrazione predispose un elenco dei soci suddiviso in due categorie di soci individuati come SOCI PUBBLICI e come SOCI PRIVATI.

Il suddetto elenco, completo dei dati anagrafici dei singoli soci, viene formalmente comunicato a tutti i soci all'atto di ogni sua modifica ed è l'unico ed insindacabile elemento di qualificazione dei soci al fine dell'esercizio dei diritti societari regolamentati dal presente Statuto.

Art.10) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società, sottoscrivendo quote di aumento di capitale sociale riservate all'ingresso di nuovi soci, deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente in merito all'ammissione dei nuovi soci prevista dal presente articolo e, in caso di ammissione, qualifica il nuovo socio come soggetto privato o come soggetto pubblico iscrivendolo nell'apposito elenco soci previsto dall'art. 9.

Art. 11) Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino due terzi dei consiglieri in carica.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo le Comunità Montane socie potranno liberamente trasferire proprie quote ai Comuni non soci rientranti nei rispettivi ambiti territoriali. Tali trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni

assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEE**

Art.13) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 15) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dal Consiglio d'amministrazione nella sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Brescia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e

l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma dovrà tenersi entro i successivi otto giorni.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci)

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di quei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale per decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e per decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 19) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 20) L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art.

17, se è rappresentato l'intero capitale sociale e il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci o il Revisore dei Conti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri, da 5 (cinque) consiglieri oppure da 9 (nove) consiglieri secondo la determinazione numerica effettuata dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica, per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei limiti del Codice Civile.

Art. 22) Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e la Comunità Montana di Valle Sabbia hanno diritto di procedere alla nomina diretta di 2 (due) consiglieri ciascuna nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) consiglieri ed alla nomina diretta di 1 (un) consigliere ciascuna nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) consiglieri. Qualora il Consiglio sia composta da 3 (tre) consiglieri le due Comunità Montane avranno diritto alla nomina congiunta di un unico consigliere.

Per quanto riguarda la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste presentate esclusivamente da soci iscritti nell'elenco dei SOCI PRIVATI nelle quali i candidati, nel numero massimo di 5 (cinque), dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate prima dell'inizio dell'Assemblea da soci, iscritti nell'elenco dei SOCI PRIVATI, che, singolarmente o complessivamente, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato od ad unico gruppo societario possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale



divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

I candidati indicati nelle liste dei SOCI PRIVATI non possono ricoprire, al momento della candidatura e della nomina, incarichi di amministratore dei SOCI PUBBLICI.

Una volta effettuata la votazione sulle liste presentate dai soci privati i voti ottenuti dalle singole liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

L'Assemblea dei soci, una volta effettuata l'operazione di voto ed acquisite le indicazioni di nomina da parte delle Comunità Montane, procederà alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina, fra i consiglieri eletti, del Presidente del Consiglio.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

I Consiglieri nominati direttamente dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia potranno essere revocati solo dalle rispettive Comunità secondo le modalità previste dal loro Statuto e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, se questi erano stati eletti sulla base del voto di lista sopra previsto, oppure su indicazione rispettivamente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano o della Comunità Montana di Valle Sabbia.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori

in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Brescia su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) e, nei casi di urgenza, via fax e/o telegramma da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire, salvo che non si tratti di adunanza totalitaria.

Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 27) Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può sempre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri.

#### **TITOLO V**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 28) Al superamento delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci verrà nominato il collegio sindacale. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dall'Assemblea dei soci.

E' attribuito ai Sindaci un compenso corrispondente al minimo previsto dalle tariffe professionali.

Art. 29) Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Art. 30) Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-ter cod. civ..

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al revisore si applica la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO**

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società o, entro 180 (centottanta) giorni.

Una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.

L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili alle imprese associate.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

## **TITOLO VIII**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Art. 33) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell' applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dalla Commissione Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia L'arbitro giudicherà irrisolubilmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell' arbitrato.

## **TITOLO IX**

### **RINVIO**

Art. 34) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

***“IL SOTTOSCRITTO CIPANI GIANPIERO, AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ GAL GARDAVALSABBIA Società consortile a responsabilità limitata, - CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 76 DEL DPR 445/2000 PER L'IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI – DICHIARA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ”.***

***IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA CON aut. n. 10055/80/111 del 6.5.1980 , ESTESA CON NOTA 38598/98 del 24.02.99 EMANATA DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI BRESCIA.***

***FIRMATO L'AMMINISTRATORE  
CIPANI GIANPIERO***